

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

**Informativa n. 9  
10.11.2025**

**Oggetto:** PEC Amministratori

La Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) ha esteso agli amministratori di società l'obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Registro Imprese, al fine di *"garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione"*.

Tale adempimento è rimasto parzialmente sospeso per le società già costituite al primo gennaio 2025, in quanto sia l'Unioncamere sia il Notariato avevano richiesto delle delucidazioni in merito.

Il Governo, con una norma inserita nel DL 159 del 31 ottobre 2025 ("Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile"), ha chiarito i punti sospesi dell'adempimento e ha fissato il **31 dicembre 2025** come termine ultimo per adeguarsi alla normativa.

Qui di seguito vengono riepilogati i chiarimenti forniti.

## **SOGGETTI OBBLIGATI**

---

Il Decreto ha ristretto il campo di applicazione di tale obbligo **alle sole società di capitali** (S.p.A. – S.r.l.), **alle cooperative e alle società consortili** che svolgono attività d'impresa.

Sono ora invece escluse le società di persone (S.n.c. – S.a.s. – S.s.), le società di mutuo soccorso e i consorzi.

I soggetti obbligati a disporre di una PEC da comunicare al Registro Imprese sono:

- **l'Amministratore Unico;**
- **l'Amministratore delegato;**
- o in mancanza
- **il Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

**Inoltre è stato chiarito che il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale della società.**



L'amministratore che ricopre lo stesso ruolo in più società può comunicare lo stesso indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

## DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTA DI BOLLO

---

La comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti obbligati non è soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria da parte del Registro Imprese.

La mera comunicazione del domicilio digitale da parte degli altri amministratori, non più obbligati all'adempimento, è soggetta al pagamento:

- del diritto di segreteria di euro 30,00 e dell'imposta di bollo di euro 65,00, in caso di altri amministratori di società di capitali;
- del diritto di segreteria di euro 30,00 e dell'imposta di bollo di euro 59,00, in caso di altri amministratori di società di persone.

## SANZIONI

---

In caso di **mancata comunicazione della PEC** risulta applicabile l'art. 16, comma 6-bis, DL n. 185/2008 ai sensi del quale è irrogabile la sanzione di cui all'art. 2630 C.C. in misura raddoppiata, ossia **da euro 206,00 a euro 2.064,00**, ferma restando la riduzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti (**31 dicembre 2025**).

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*Studio Tognetti Associazione Professionale*

**LA PRESENTE INFORMATIVA HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITÀ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE.**

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)